

STATUTO

LA CAMELIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IN LIQUIDAZIONE - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENORBI' CA VIA ARNO S.N.C.

Numero REA: CA - 205367

Codice fiscale: 02522240924

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-01-2005 - Statuto completo;	2
---	---

Allegato "B" all'atto n° 21911

Statuto

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con **sede nel comune di Senorbì** la società cooperativa denominata **"La Camelia società cooperativa sociale"**. Alla cooperativa, per quanto non previsto in questo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2

(Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti, potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

Titolo II

Scopo e oggetto

Art. 3

(Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n° 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra loro lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, con altre imprese, con imprese sociali e con gli organismi del terzo settore su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando, preferibilmente nell'ambito territoriale della Sardegna, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo di volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in tal modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, continuità di occupazione lavorativa ai soci.

La cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001, n° 142, e successive modificazioni, il socio della cooperativa con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordi-

nata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con le altre cooperative sociali ed allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La cooperativa indirizza la propria operatività, in modo particolare ma non esclusivo, in strutture legate ad enti religiosi ai quali garantisce un modello di gestione dei servizi consono alle esigenze dei principi che permeano la costituzione delle strutture di assistenza e di accoglienza di emanazione degli stessi enti.

Art. 4

(Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, il suo orientamento alla solidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie ed educative di cui all'art. 1 lettera a) della legge 381/91:

- gestire comunità alloggio residenziali e semiresidenziali; centri di accoglienza e di pronto intervento per minori, sia di tipo socio-assistenziale sia sanitario e predisporre tutti gli interventi educativi atti al superamento delle problematiche compresi i servizi educativi domiciliari;
- gestire centri diurni, comunità residenziali e semiresidenziali e predisporre tutti gli interventi educativi e psicosociali atti al recupero delle tossicodipendenze;
- gestire comunità alloggio residenziali, gruppi appartamento e centri diurni per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette, residenze sanitarie assistite e Hospice;
- gestire servizi di assistenza geriatrica domiciliare;
- gestire comunità alloggio residenziali, gruppi appartamento, centri di accoglienza diurna e tutte le iniziative utili per favorire l'inserimento sociale dei disabili psichici e fisici; svolgere assistenza scolastica ed extrascolastica ai portatori di handicap;
- gestire servizi di assistenza domiciliare ed educativa ai portatori di handicap;
- gestire comunità alloggio residenziali, gruppi appartamento, centri di accoglienza diurna, sia di tipo socio-assistenziale che sanitario, per sofferenti mentali e predisporre tutte le iniziative utili volte alla riabilitazione e al superamento dell'emarginazione favorendo anche percorsi di formazione e inserimento lavorativo secondo un'ottica di cittadinanza attiva;
- offrire servizi di supporto legati alla pre e post accoglienza scolastica, alla gestione di corsi alternativi, al trasporto degli alunni ed ulteriori servizi didattici, anche presso strutture scolastiche;
- gestire e promuovere campagne culturali per l'educazione, finalizzate alla prevenzione primaria;
- gestire asili nido, scuole per l'infanzia e di ogni ordine e grado, nonché baby sitting;
- gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione so-

ciali;

- gestire centri di ascolto, di orientamento, di riabilitazione;
- fornire servizi di educazione di strada;
- gestire colonie, attività di animazione turistica, centri e aree adibite alla cura degli aspetti ricreativi e riabilitativi, turismo sociale;
- gestire mense, centri di ristoro e di accoglienza;
- svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali nonché conferenze e convegni;
- svolgere attività finalizzata alla ricerca scientifica in campo educativo e psico-sociale, imprenditoriale del terzo settore, erogare servizi di consulenza ad organismi, enti, associazioni, cooperative aventi finalità similari;
- progettare, allestire e gestire corsi di formazione professionale stipulando all'occorrenza apposita convenzione con enti pubblici o privati;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e da privati, direttamente ed indirettamente, anche in associazione temporanea d'imprese, per lo svolgimento delle attività previste nello statuto e potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e, in genere, da organismi pubblici e da privati interessati allo sviluppo della cooperazione

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi.

La cooperativa può anche assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, con esclusione dello scopo di collocamento, in altre imprese, specie se esse svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, se ciò si reputi conveniente ed in armonia con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, quindi, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n° 59, e di eventuali norme modificative ed integrative, anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale.

La cooperativa può, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge dai regolamenti, ricevere prestiti finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale dai soci.

Le modalità di svolgimento di tale attività devono essere definite con un apposito regolamento approvato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Titolo III Soci ordinari

Art. 5

(Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche ed alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono infine essere soci le associazioni e gli enti, comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'ar-

ticolo.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti soggetti che in ragione del loro interesse all'inserimento nell'impresa o dell'interesse alla formazione ed al suo completamento siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- e) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione previsti dalla cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio cooperatore.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo non rimborsabile eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) All'osservanza di un modello professionale idoneo ad operare negli ambiti di cui al precedente art 3.

Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instaurare con la cooperativa rapporti mutualistici in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso con le modalità previste dai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con

diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi degli artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione sono demandate alla decisione degli organismi regolati dagli artt. 38 e seguenti di questo statuto.

L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere proposta, a pena di decadenza, con un reclamo che deve pervenire alla cooperativa, tramite lettera raccomandata, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti da impugnare.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, quarto comma, lett. c), la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, se versato, in quanto espressamente definito non rimborsabile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della azioni.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Soci sovventori

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da a-

zionitrasferibili del valore di euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari all'importo indicato nella delibera di emissione che approva il piano di ristrutturazione e di potenziamento aziendale.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intenda trasferire le azioni, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione, da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Azioni di partecipazione

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- gli altri criteri per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa e per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e da questo statuto, è convocata dall'organo amministrativo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ri-

tengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Titolo VI

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 100,00 ciascuna.

Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere né inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

La società, ai sensi dell'art. 2346 del codice civile, ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla precedente lettera a).

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento al potenziale acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e per accettazione dal potenziale acquirente e fatta salva la responsabilità patrimoniale di quest'ultimo per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

In sede di redazione del progetto di bilancio il consiglio di amministrazione determina altresì l'importo della trattenuta sul prezzo di conferimento, a copertura finanziaria dei debiti contratti per la realizzazione di investimenti produttivi, che non potrà essere superiore al 3% annuo del prezzo finale di liquidazione; la trattenuta, che costituisce speciale dilazione di pagamento del conferimento infruttifera e indisponibile per il socio, viene ripartita tra i soci in proporzione alla quantità ed alla qualità del prodotto conferito, in conformità alle norme regolamentari preventivamente approvate dall'assemblea, che ne determina durata, tempi e modalità di rimborso.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59, nella misura prevista dalla stessa legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Vantaggio mutualistico e ristorni)

Art. 27 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VII

Organi sociali

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci ed il revisore, se nominati.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Esso dovrà essere affisso, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nella sede sociale ed inviato al domicilio dei soci, quale risultante dal libro dei soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Potrà inviarsi con raccomandata a mano o postale a/r o semplice o e controfirmata per ricevuta dal socio destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione, nonché con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi ed il revisore, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il consiglio d'amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) affissione nella sede legale ed invito ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, nel domicilio risultante dal libro soci;
- b) comunicazione con posta elettronica, fax o e mail almeno

otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, o con SMS, se il socio dia l'autorizzazione all'uso di tali recapiti.

Art. 30 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori, stabilendo gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17 e sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali siano state emesse le azioni medesime;
- 5) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 6) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, se richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 8) approva i regolamenti interni;
- 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.

L'assemblea ordinaria deve tenersi almeno una volta all'anno, nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario e per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

Art.31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il

collegamento solo via audio è consentito soltanto quando nel libro dei soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche tramite il proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) quando non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante. E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 33 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, come stabilito nell'apposito regolamento.

Per i soci sovventori si applicano le disposizioni del precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 34 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea

ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Amministrazione)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 5 ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Quando il consiglio d'amministrazione sia composto da un numero pari di consiglieri al suo presidente spetta un voto plurimo.

La maggioranza dei componenti il consiglio d'amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra i delegati dai soci coltivatori diretti, purché parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado e purché compartecipi nell'azienda, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a 3 esercizi e scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti l'organo amministrativo o ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 30 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Tra i compiti del presidente vi sono quelli di convocare l'organo amministrativo, stabilire l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi

intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le riunioni dell'organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori il ricorso all'assemblea deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, o del revisore, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita deliberazione dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori e ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato quando sia obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 42 (Controllo contabile)

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato nella sede della società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, terzo comma, del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, se nominato.

Titolo VII

Controversie

Art. 43 (Conciliazione e arbitrato)

Le eventuali controversie relative a diritti disponibili concernenti l'applicazione e l'interpretazione di questo statuto e quelle relative ai rapporti tra la società ed i soci e tra la società ed i suoi organi dovranno formare oggetto di un tentativo di conciliazione devoluto alla camera di conciliazione istituita dalla Camera di Commercio di Cagliari oppure in base alla procedura di conciliazione di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti.

Le controversie fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e da sindaci o revisori (se nominati) o nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non risolte tramite la conciliazione, come prevista in quest'articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, saranno devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n° 5 dell'anno 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominati.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 200.000,00 e, sempre, nelle vertenze relative all'esclusione dei soci.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie di particolare e comprovata complessità ed onerosità valutata dall'organo che provvede alla nomina.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale istituita dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Cagliari e, in difetto, dal presidente del tribunale di Cagliari.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del d.lgs. n° 5 dell'anno 2003.

Gli arbitri devono decidere secondo diritto ed entro tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino tale termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, del d.lgs n° 5 dell'anno 2003, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio ed in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura deve essere omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri devono fissare, nel momento della costituzione dell'organo, le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e comunicarle alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della leale collaborazione del socio nell'attività sociale.

Titolo VIII

Scioglimento e liquidazione

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 47 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Titolo IX

Disposizioni generali e finali

Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Maria Barbara Follesa

Carlo Mario De Magistris